

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 DEL 22.04.1994

INDICE

Art.	1 – L'attività consultiva	pag.	2
Art.	2 – Costituzione delle commissioni consiliari permanenti	pag.	2
Art.	3 – Individuazione delle commissioni consiliari permanenti	pag.	2
Art.	4 – Nomina delle commissioni consiliari permanenti	pag.	3
Art.	5 – L'audizione	pag.	3
Art.	6 – Le indagini conoscitive	pag.	4
Art.	7 – L'esibizione di atti e documenti	pag.	4
Art.	8 – Convocazione e presidenza	pag.	5
Art.	9 – Verbale delle sedute	pag.	5
Art.	10 – Organizzazione del lavoro delle commissioni consiliari		
	permanenti	pag.	6
	11 – Termine di espressione del parere	pag.	6
Art.	12 – Indennità di presenza alle commissioni permanenti e		
	d'indagine	pag.	6
Art.	13 – Istituzione commissioni temporanee	pag.	7
Art.	14 - Funzionamento delle commissioni temporanee	pag.	7
Art.	15 – La nomina delle commissioni temporanee	pag.	8
Art.	16 – Le commissioni speciali	pag.	8
Art.	17 – La decadenza dei consiglieri comunali	pag.	
Art.	18 – Norma transitoria	pag.	9

Art. 1 L'ATTIVITÀ CONSULTIVA

- 1. L'attività consultiva per il Consiglio Comunale è attuata mediante:
 - a) Commissioni Consiliari Permanenti;
 - b) Commissioni Temporanee;
 - c) Commissioni Consiliari d'indagine.
- 1. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
- 2. Le Commissioni non hanno poteri deliberativi.

Art. 2 COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1. Il Consiglio Comunale provvede alla costituzione delle <u>COMMISSIONI</u> <u>CONSILIARI PERMANENTI</u>.
- 2. Le commissioni svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta ed esprimono i pareri richiesti dal Consiglio Comunale sugli argomenti di propria competenza.
- 3. Le Commissioni di cui sopra sono costituite esclusivamente da Consiglieri Comunali.
- 4. I pareri non sono vincolanti e non sono preclusivi per il successivo procedimento deliberativo.
- 5. I membri delle Commissioni Consiliari e relativi segretari, sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono tre ed hanno le attribuzioni e competenze sottospecificate:
 - a) COMMISSIONE I SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE:

- competenze attribuite al settore Amministrativo ed al Settore Economico
- b) <u>COMMISSIONE II TUTELA AMBIENTALE E ASSETTO DEL</u> TERRITORIO.
- c) <u>COMMISSIONE III SERVIZI COMUNALI</u>: competenze attribuite al settore cultura, sport, tempo libero, socio-assistenziale e sanitario

Art. 4 NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1. Il Consiglio Comunale provvede alla elezione delle tre Commissioni Permanenti.
- 2. Le Commissioni sono composte da cinque membri aventi la qualifica di Consigliere Comunale.
- 3. Il Presidente viene eletto dalla singola commissione a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
- 4. I componenti sono scelti con voto limitato ad un nominativo, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
- 5. Le funzioni di Segretario sono svolte dal funzionario responsabile del settore cui la Commissione fa riferimento, o suo delegato, o da un membro.
- 6. La riunione della Commissione è valida quando siano presenti almeno tre componenti.
- 7. Ogni componente ha diritto ad un voto.
- 8. I pareri espressi sono assunti a maggioranza assoluta dei membri assegnati e cioè tre.

Art. 5 L'AUDIZIONE

- 1. Le Commissioni Consiliari Permanenti possono invitare in audizione rappresentanti di enti, associazioni, categorie, forze politiche, sociali, economiche, professionali, che sono interessati all'argomento trattato.
- 2. Possono altresì essere chiamati in audizione singoli cittadini quando la Commissione ritenga di acquisire un loro preventivo parere sull'argomento oggetto di esame.
- 3. Le Commissioni possono, inoltre, chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
- 4. Esse possono, infine, proporre l'audizione di specialisti nelle varie materie. La nomina e la relativa assunzione della spesa dovranno essere deliberate in via preventiva dall'organo collegiale competente.

Art. 6 LE INDAGINI CONOSCITIVE

- 1. Le Commissioni Consiliari Permanenti possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività.
- 2. Le indagini di cui sopra devono riguardare le materie di rispettiva competenza delle commissioni.
- 3. La relativa spesa deve essere autorizzata in via preventiva dalla Giunta Comunale.

Art. 7 L'ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

 Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito della propria competenza, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, informazioni, dati ed atti, utili alla loro attività.

- 2. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.
- 3. Viene fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 24 della Legge n. 241/90 e dell'art. 2 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 8 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA

- 1. Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono esclusivamente su iniziativa del proprio Presidente.
- 2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno tre giorni interi prima della riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale è sufficiente la convocazione telefonica.
 - Nell'invito deve venire indicato l'ordine del giorno e se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.
- 3. L'audizione è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza della Commissione.
- 4. Il Presidente <u>può delegare</u> un componente della Commissione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento e ne dà comunicazione al Sindaco.
- 5. La commissione rimette al Consiglio Comunale una relazione su ogni questione esaminata.
 - Relatore in Consiglio sarà il Presidente della commissione o suo delegato.

Art. 9 VERBALE DELLE SEDUTE

- 1. IL Segretario della commissione provvede alla consulenza tecnicogiuridica nonché alla redazione del verbale dei lavori.
- 2. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Nell'ambito delle proprie competenze le Commissioni sono libere nell'organizzare il proprio lavoro, che comprende l'indagine e la ricerca, lo studio, e la formulazione della proposta.
- 2. Il Presidente della Commissione, ai fini organizzativi, comunicherà all'ufficio comunale competente il calendario delle riunioni.

Art. 11 TERMINE DI ESPRESSIONE DEL PARERE

- 1. Il parere delle Commissioni Permanenti deve essere fornito entro il termine stabilito dalla richiesta.
- 2. L'Amministrazione prescinde dai pareri quando non siano formulati entro il termine stabilito.

Art. 12 INDENNITÀ DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI PERMANENTI E D'INDAGINE

1. Ai membri delle Commissioni Consiliari Permanenti e d'indagine compete l'indennità di presenza nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Tali indennità in particolare, non sono cumulabili tra loro né nell'ambito della medesima giornata né con l'indennità di carica.

Art. 13 ISTITUZIONE COMMISSIONI TEMPORANEE

- 1. A' sensi dell'art. 17 dello Statuto Comunale il Consiglio comunale può istituire Commissioni Temporanee.
- 2. Tali commissioni vengono costituite in tutte quelle situazioni in cui si valuti l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza dei problemi sui quali gli organi comunali sono chiamati a deliberare.
- 3. Le commissioni temporanee hanno funzioni conoscitive, consultive e di studio e forniscono relazione all'organo che le ha attivate.

Art. 14 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE

- 1. Le Commissioni Temporanee sono composte di cinque membri, compreso il Presidente.
- 2. Possono far parte di tali Commissioni Consiglieri Comunali e cittadini elettori.
- 3. Nella deliberazione di istituzione, devono essere previsti:
 - a) il problema specifico che la Commissione deve esaminare;
 - b) il tempo a disposizione della Commissione per la trattazione;
 - c) la previsione di partecipazione ai lavori della Commissione di persone estranee, purché dotate di specifica competenza nelle materie da esaminare.
 - Tale partecipazione esterna equivale ad audizione e non dà diritto di voto.
 - d) lo scioglimento automatico della Commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
- 4. Funge da Segretario un funzionario del Comune o dipendente da lui delegato, o un membro.

Art. 15 LA NOMINA DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE

 La elezione delle Commissioni Temporanee avviene con voto limitato a un nominativo, in modo da assicurare la presenza della rappresentanza delle minoranze.

Art. 16 LE COMMISSIONI D'INDAGINE

- 1. Le Commissioni d'indagine sono costituite dal Consiglio Comunale su proposta di 1/3 dei Consiglieri Comunali assegnati, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 2. Esse sono composte da tre membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza, eletti con il sistema del voto limitato ad un nominativo.
- 3. Possono far parte della Commissione solo Consiglieri Comunali.
- 4. Le Commissioni svolgono esclusivamente indagini sulla attività amministrativa e gestionale del comune nei limiti di tempo fissati dalla delibera di costituzione.
- 5. Funge da Segretario il Segretario Comunale, purché compatibile, o suo sostituto.
- 6. Gli amministratori ed i dipendenti del Comune o di enti, istituzioni, aziende dipendenti, hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e documenti di cui siano in possesso per ragioni di servizio. Resta salvo il dovere di detti soggetti di non esibire documenti coperti dal segreto di stato ovvero nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
- 7. I membri delle commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge.
- 8. La Commissione rimette le sue relazioni all'organo competente.

Art. 17 LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1. La perdita della qualità di Consigliere Comunale comporta la decadenza da membri delle Commissioni Consiliari.
- 2. I Consiglieri Comunali membri delle Commissioni Permanenti, Temporanee e d'indagine, che non intervengono – senza giustificato motivo – a tre sedute consecutive, decadono di pieno diritto.

Art. 18 NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della Legge n. 81/1993.